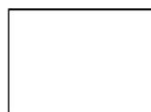


Civile Ord. Sez. 1 Num. 3708 Anno 2026

Presidente: SCODITTI ENRICO

Relatore: CAIAZZO ROSARIO

Data pubblicazione: 18/02/2026



ORDINANZA

sul ricorso 26748/2021 proposto da:

BIBANCA S.P.A. (nuova denominazione sociale della già Banca di Sassari s.p.a. a seguito di modifica della denominazione), in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cudoni, per procura speciale in atti;

-ricorrente-

-contro-

ACQUAPARK ISOLA ROSSA s.n.c., in persona del legale rappres. p.t.; CARTA GIOVANNI BATTISTA; CARTA DEBORA; CARTA GIAMPIERO; rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Pagliari, Francesco Roli e Benedetto Ballero, per procura speciale in atti;

-controricorrenti-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 241/2021, pubblicata il 23 giugno 2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.01.2026 dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo.

RILEVATO CHE

Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. notificato alla Banca di Sassari spa in data 25 novembre 2014, Acquapark snc, Giovanni Battista e Debora Carta (soci e fideiussori) e Giampiero Carta (fideiussore) esponevano, di aver stipulato con la banca convenuta quattro contratti di mutuo (in date 8.10.1999, 5.5.2009, e 20.7.2012); con il primo contratto era stata convenuta l'erogazione di un finanziamento in forza della legge regionale n. 28/84 alla società ricorrente, di cui i Carta si erano costituiti fideiussori, di complessivi euro 1.060.800,40, di cui euro 719.186,89 per finanziare la costruzione di un impianto (parco giochi acquatico) ed euro 341.613,51 per l'iva; venivano rilasciate garanzie reali (ipoteca sul bene) e personali (fideiussioni) ed a causa del sequestro penale dell'area e degli impianti da parte della Procura della Repubblica, il periodo di preammortamento era durato quasi dieci anni in data 5.5.2009; con due distinti contratti, uno per gli impianti e l'altro per l'iva, venivano erogate le somme previste a saldo dal primo contratto, sempre ad un tasso corrispettivo del 7,65% e del 7,70%; a causa del mancato pagamento di cinque rate, la parte mutuataria era decaduta dai benefici della legge regionale n. 28/84 ed il contratto era stato risolto con liberazione della Regione dal vincolo fideiussorio e dall'obbligo di versare somme a titolo di concorso - contributi sulle altre rate; le parti avevano quindi sottoscritto il quarto contratto di mutuo, per complessivi euro 790.000,00, per la ristrutturazione del debito residuo di euro 719.186,89, con ulteriore garanzia Confidi; la somma complessiva di euro 790.000,00 era pari alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

somma tra il debito residuo e quanto dovuto per interessi, corrispettivi e moratori, sulle prime quattro rate scadute da oltre 6 mesi secondo i rogiti del 5.5.2009.

Pertanto, i ricorrenti chiedevano di: accertare e dichiarare l'insussistenza del debito di Acquapark verso la Banca di Sassari, indicato nel rogito del 20/7/2012 nella misura di € 790.000,00 avendo già la prima pagato una somma totale di € 1.093.670,03, superiore al capitale ricevuto (1.060.800,40) col rogito del 8.10.1999, e l'esistenza di un credito di Acquapark verso la suddetta banca di euro 303.670,03 (di cui € 105.087,00 per sorte ed €198.682,33 per interessi) in ragione della dichiaranda nullità delle clausole di natura usuraria e anatocistica degli interessi corrispettivi e di quelli moratori convenuti nel rogito 20.7.2012 attraverso la conferma ed il richiamo di quelli precedenti stipulati con rogito dell'8/10/99, nel quale era stata convenuta una clausola – 4 lett.b – anatocistica e nulla e del 5.5.2009, nonché della dichiaranda nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi e moratori.

Con sentenza depositata il giorno 7.3.2018, il Tribunale respingeva le domande.

Con la sentenza del 23 giugno 2021, la Corte territoriale accoglieva parzialmente l'appello proposto da Acquapark Isola Rossa snc, Giovanni Battista, Debora Carta e Giampiero Carta, statuendo che nulla era dovuto da Acquapark in relazione ai contratti di mutuo datati 8.10.1999 e 5.5.2009, pattuendo interessi corrispettivi e moratori superiori al tasso soglia, e che quindi il debito di Acquapark verso la Banca di Sassari indicato nel rogito del 20.7.2012 era insussistente, rigettando per il resto l'appello.

In particolare, la Corte di merito osservava che: il contratto di finanziamento del 1999 presentava profili di omogeneità con la categoria dei mutui, e non con quella residuale di "altri finanziamenti", in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

considerazione della durata del rapporto, dell'elevata entità delle somme erogate e della previsione del rimborso a rate costanti comprensive di capitale ed interessi (ciò a maggior ragione per il contratto del 2012 nel quale era stata prevista un'unica erogazione con estinzione del precedente finanziamento); la natura agevolata del finanziamento, stipulato in base alla legge regionale sarda n. 28 del 1984 non escludeva, di per sé, l'applicazione del tasso soglia, in relazione agli interessi corrispettivi e moratori; dalla ctu era emerso che il tasso degli interessi corrispettivi pattuito nei primi tre contratti era superiore al tasso soglia relativo alla categoria dei mutui con garanzia ipotecaria, a differenza che per il quarto contratto di ristrutturazione del debito del 2012; pertanto, tenuto conto di quanto versato dagli appellanti al luglio del 2012, per interessi, e considerata la somma residua dovuta per sorta capitale, non era dovuta alla banca la somma indicata nel contratto del 20.7.2012. Bibanca spa ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d'appello, affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria. Acquapark Isola Rossa s.n.c., Giovanni Battista, Debora e Giampiero Carta resistono con controricorso, illustrato da memoria.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, legge 108/1996, 644 c.p., 1815 c.c., in relazione ai DM del Ministero Economia e Finanze -Dipartimento del Tesoro- del 22 settembre 1999 per il periodo ricompreso dal primo ottobre al 31 dicembre 1999, e del 26 marzo 2009 per il periodo ricompreso dal primo aprile al 30 giugno 2009, con riferimento alla ritenuta appartenenza del rapporto finanziario stipulato con la banca convenuta alla categoria dei "mutui" piuttosto che a quella degli "altri finanziamenti", con applicazione del differente tasso soglia in tema di usura.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Al riguardo, la ricorrente lamenta che: la Corte d'appello abbia ritenuto che il rapporto dedotto in controversia, e segnatamente il finanziamento di cui al rogito del notaio Goveani dell'8.10.99, e ai due successivi rogiti del 5.5.2009 e 20.7.2012, fosse da classificare come mutuo e non da includere nella categoria "altri finanziamenti", alla stregua dei predetti DM ministeriali, in ordine alla determinazione del tasso soglia; dalla c.t.u. e segnatamente dall'integrazione di perizia depositata in data 4.10.2016, era emerso che, quanto al contratto originario di finanziamento stipulato in data 8.10.1999, era stato riscontrato un TAEG del 7,77% in relazione al finanziamento per investimenti fissi e del 7,80% in relazione al finanziamento dell'IVA; la conseguenza della liceità dei tassi applicati nei primi tre contratti (ottobre 1999 e maggio 2009) era che il contratto di ristrutturazione e riconoscimento del debito del 20.7.2012 era da stimare valido ed efficace anche alla luce del fatto che il consulente tecnico d'ufficio non aveva riscontrato alcun superamento del tasso-soglia.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma, 2 legge 108/1996, dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., in relazione ai DM del Ministero Economia e Finanze -Dipartimento del Tesoro- del 22 settembre 1999 per il periodo ricompreso dal primo ottobre al 31 dicembre 1999, e del 26 marzo 2009 per il periodo ricompreso dal primo aprile al 30 giugno 2009, per non aver la Corte d'appello escluso che il finanziamento agevolato fosse disciplinato dalla legge 108/1996, ciò che invece era da affermare sul presupposto che esso non rientrava nella fase di raccolta dei dati per la formazione dei TEGM, come espressamente previsto anche nelle istruzioni della Banca d'Italia.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma, 2 legge 108/1996, dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., in relazione ai DM del Ministero Economia e Finanze -Dipartimento del Tesoro- del 22

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

settembre 1999 per il periodo ricompreso dal primo ottobre al 31 dicembre 1999, e del 26 marzo 2009 per il periodo ricompreso dal primo aprile al 30 giugno 2009, con riferimento al tasso di mora ritenuto usurario.

Al riguardo, la ricorrente impugna la sentenza anche nella parte in cui, alle pagg. 12 e ss., ha dichiarato l'usura del tasso di mora dei contratti di finanziamento in oggetto, di cui ai rogiti del Notaio Goveani dell'8.10.99, e nei due successivi rogiti del 5.5.2009, per aver la Corte territoriale ritenuto omogenei gli interessi di mora e quelli convenzionali, sommandoli per giungere all'ipotetico sfioramento del tasso soglia.

Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 1988 e 1372 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento del debito da parte della società mutuataria e dei fideiussori in relazione all'efficacia o meno come riconoscimento del debito oggetto all'atto di mutuo in data 20 luglio 2012.

Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 100, 101, 102, 161 e 162 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per non essere stata parte del giudizio la Regione Autonoma della Sardegna quale soggetto tenuto alla contribuzione sul finanziamento agevolato, ex l.r. Sardegna n. 28/1984.

La ricorrente assume, in particolare, che l'imputazione del pagamento ricevuto dall'Istituto di credito interamente al capitale, per effetto della sanzione civilistica ex art. 1815 secondo comma c.c., infatti, comprende al suo interno anche la quota di contributo della Regione che inevitabilmente va a beneficio, comunque, della parte finanziata la quale si è vista, provvisoriamente e per errore, azzerare il debito.

Il primo motivo è infondato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nella qualificazione giuridica del contratto, in caso di dubbio circa la riconducibilità di un contenuto contrattuale ad una delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi soglia di riferimento, il giudice è tenuto ad individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa, da valutare alla luce dei parametri di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 108 del 1996, con particolare rilievo alla natura del prestito, al riferimento ai rischi assunti dai creditori, alla corresponsione annuale di interessi convenzionali, al pagamento della quota capitale per intero, nonché alla dazione di garanzie personali (Cass., n. 23866/2024; n. 22380/2019).

Nella specie, i ricorrenti formulano critiche dirette a ribaltare l'interpretazione della Corte d'appello circa i profili di omogeneità in questione, da cui dipende la classificazione dei contratti di finanziamento oggetto di causa, avendo la Corte d'appello applicato correttamente i principi desumibili dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte.

Il secondo motivo è inammissibile.

La *ratio decidendi*, oltre che richiamare l'assenza di deroga per il finanziamento a tasso agevolato nella legge 108/96, è nel senso che, con riferimento al caso concreto, la sussistenza di un contributo a fondo perduto della regione in base a legge regionale non esclude di per sé l'applicazione del tasso soglia; la censura non coglie tale *ratio* e resta su un piano di genericità, limitandosi a confutare un passaggio motivazionale della sentenza ove si richiamano le istruzioni della banca d'Italia del 2009 (peraltro irrilevanti in ordine all'asserita inapplicabilità della l. n. 108/1996 ai finanziamenti per cui è causa, in quanto dettano norme esclusivamente inerenti ai rilievi statistici trimestrali delle banche ai fini della determinazione del TEGM da parte del MEF).

Il terzo motivo è infondato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (SU, n. 19597/2020).

Nessuna censura risulta formulata sul criterio di valutazione seguito dalla Corte di merito per la determinazione del tasso soglia. Quanto al resto della censura, estraneo alla *ratio decidendi* è il rilievo di sommatoria, avendo la Corte d'appello distinto, ai fini della valutazione di usurarietà, interessi moratori e corrispettivi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il quarto motivo è inammissibile in quanto, in violazione dell'art. 366 n. 6 cpc, non risulta indicata la sede di ingresso, rituale e tempestiva, nel processo di merito della circostanza del riconoscimento di debito di cui all'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Infine, il quinto motivo è inammissibile.

Al riguardo, l'annullamento della sentenza si imporrebbe solo in presenza di litisconsorzio necessario non rilevato né in primo né in secondo grado, ma il contenuto della censura non è in tal senso, denunciandosi in modo confuso un interesse ad agire della Regione da una parte, e la violazione del contraddittorio dall'altra.

Quanto al possibile rilievo d'ufficio del litisconsorzio necessario (v. Cass 4665/2021), va rilevato che non vi è un esaustivo e completo accertamento da parte del giudice del merito delle circostanze di fatto da valutare ai fini di un giudizio di ricorrenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario, non essendo consentito per il limiti del giudizio di legittimità un'indagine di merito nella presente sede.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il Presidente
Dott. Enrico Scoditti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale